

Codice A1817A

D.D. 2 agosto 2017, n. 2485

**D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 "Regolamento forestale d'attuazione dell'art. 13 della L.R. 10 febbraio 2009 n. 4 e ss.mm.ii. Autorizzazione ai sensi dell'art. 6 del Regolamento al Comune di Armeno (NO) per la realizzazione di un taglio di utilizzazione e messa in sicurezza fascia di rispetto stradale in localita' Campeì.**

VISTO il D.Lgs. 18/05/2001, n. 227 "Orientamento e modernizzazione del settore forestale" a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57;

VISTA la Legge regionale 10.02.2009, n° 4 (Gestione e promozione economica delle foreste), art. 14;

VISTO il D.P.G.R. n. 8/R del 20.09.2011 recante "Regolamento forestale di attuazione dell'articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009 n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R, modificato con D.P.G.R. n. 2/R del 21 febbraio 2013 e con D.P.G.R. del 06.07.2015 n. 4/R, ed in particolare l'art. 6 "Autorizzazione con progetto d'intervento";

VISTO il D.P.G.R. n. 2/R del 08/02.2010 e 22 febbraio n. 6/R "Disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" e successive modifiche;

VISTA l'istanza numero 2017/36308, prot. n° 27539/A1817A del 09/06/2017 a firma di Pietro Fortis, Sindaco del Comune di Armeno (NO), per l'ottenimento dell'autorizzazione all'esecuzione di interventi selvicolturali secondo quanto previsto all'art. 6 del Regolamento Forestale n. 8/R/2011;

VISTO il progetto allegato all'istanza, a firma del tecnico forestale abilitato Guido Locatelli, iscritto all'Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della provincia di Novara e VCO al numero 40, così come disposto dal D.P.G.R. n° 8/R/2011, art. 6, c. 2;

CONSIDERATO che, da un esame degli elaborati, l'intervento, ricadente su terreni di proprietà del Comune di Armeno per una superficie complessiva di ha 4,9490, consiste in un taglio di diradamento e sostituzione di specie su rimboschimento del piano montano variante a Picea (RI20D), rimboschimento collinare variante a Quercia rossa (RI10C), a Strobo (BS31X) e su boscaglia d'invasione (BS31X);

CONSIDERATO che le superfici interessate dall'intervento non ricadono all'interno di Aree Protette, in siti della Aree della Rete Natura 2000 o in boschi da seme;

CONSIDERATO che l'intervento proposto è conforme a quanto previsto dal Regolamento Forestale;

CONSIDERATO che, in seguito alla conclusione degli opportuni accertamenti istruttori, il funzionario incaricato ritiene di autorizzare l'intervento;

VISTO il verbale di istruttoria redatto in data 28/07/2017 dalla funzionaria incaricata dell'istruttoria tecnica della richiesta di autorizzazione e del progetto d'intervento allegato, dott.sa Destefanis Marilena;

## IL DIRIGENTE

VISTI gli articoli 4 e 17 del D. Lgs. n° 165/2001;  
VISTO l'art. 17 della Legge regionale 28.07.2008, n° 23;

### *determina*

di autorizzare, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento Forestale 8/R/2011 e ss.mm.ii., il richiedente Comune di Armeno (NO) Piazza Vittoria,11 – 28011 Armeno (NO) rappresentato dal Sindaco Pietro Fortis, alla realizzazione degli interventi selvicolturali descritti nell'istanza n. 36308/2017, ricevuta il 09/06/2017 e nel progetto ed integrazioni del 28/07/2017 prot. n. 35741 che si allegano al progetto.

L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- nelle fasce di rispetto stradale oggetto di sostituzione di specie dovrà essere rilasciata tutta la rinnovazione presente di specie autoctone;
- le piantine poste a dimora lungo la sede stradale dovranno essere posizionate rispettando le indicazioni del codice della strada;
- qualora si insedi rinnovazione di esotica nelle chiarie al di fuori delle zone trattate a buche nel rimboschimento di Quercia rossa si dovrà procedere all'estirpo dei semenzali, come previsto per gli impianti; dovrà altresì essere tenuto sotto controllo il margine del bosco di neoformazione diradato a contatto con il medesimo rimboschimento eliminando i semenzali dell'esotica eventualmente presenti;
- le cure colturali previste per le piantine poste a dimora dovranno durare 5 anni a partire dal primo intervento (Allegato I regolamento forestale);
- per il trattamento del materiale di risulta eventualmente non cippato (compreso quello derivante dalle cure di manutenzione) si dovranno seguire le prescrizioni del Piano Regionale Prevenzione, Prevenzione e Lotta contro gli incendi boschivi 2015-19 relative alle aree ad alta priorità antincendio boschivo, come previsto dal comma 4 dell'art. 33 (Scarti delle lavorazioni); nel rispetto di queste indicazioni parte della ramaglia potrà essere utilizzata per creare piccoli cumuli che fungano da dissuasione/ protezione delle piantine messe a dimora nelle buche aperte nel rimboschimento a quercia rossa;
- l'apertura della via di esbosco dovrà essere realizzata rispettando le indicazioni dell'art.52 (vie di esbosco);
- dovranno essere eseguite tutte le operazioni previste a conclusione degli interventi selvicolturali come indicato nell'art.34 (Chiusura dei cantieri a conclusione degli interventi selvicolturali);
- prima dell'inizio lavori dovranno essere comunicati i dati dell'operatore che eseguirà l'intervento secondo quanto previsto dall'allegato G del Regolamento Forestale vigente; poiché l'intervento è su terreni di proprietà comunale la ditta dovrà essere iscritta all'albo delle imprese forestali (art. 3 comma 2 lettera b Regolamento "disciplina dell'Albo delle imprese forestali del Piemonte" D.P.G.R. 20 febbraio 2010 n. 2/R e succ. modifiche);
- entro 60 gg dal termine dei lavori di taglio dovrà essere inviata al Settore Regionale Novara e Verbania la dichiarazione di regolare esecuzione redatta da parte di un tecnico forestale abilitato come previsto all'art. 6 comma 5 del Regolamento forestale.

Si precisa che dovranno essere messi in atto tutti gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro in applicazione al D.lgs. 81/08.

Sono fatti salvi i diritti e gli interessi di terzi, le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti nonché la possibilità di dettare ulteriori prescrizioni qualora se ne accertasse la necessità.

Nel caso di violazioni alla presente Determinazione si applica quanto previsto dalla L.R. 10 febbraio 2009, n. 4 "Gestione e promozione economica delle foreste", art. 36 e dalle leggi vigenti in materia.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 91 dello statuto e dell'art. 5 della L.r. 22/2010.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 23 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 33/2013.

**IL DIRIGENTE RESPONSABILE**

**Ing. Giovanni Ercole**